

Deliberazione della Giunta Regionale 19 ottobre 2015, n. 29-2284

Art. 24, comma 3, legge regionale n. 18/2007 e s.m.i. - ASL BI. Individuazione sede legale definitiva.

A relazione dell'Assessore Saitta:

L'art. 24, comma 3 ("Disposizioni transitorie"), della legge regionale n. 18/2007 e s.m.i., in materia di riassetto del servizio sanitario regionale, definisce, limitatamente ai casi delle "nuove ASL derivate dalla fusione di due o più aziende preesistenti", il procedimento per l'individuazione della sede legale definitiva, prescrivendo, in proposito, la necessità di un provvedimento della Giunta regionale, su proposta del direttore generale dell'azienda sanitaria interessata e previo parere della Conferenza dei Sindaci della stessa ASL.

Le prescrizioni legislative in parola, qualificate nei termini di disposizioni transitorie dalla legge regionale citata, sono state rese applicabili, in quanto compatibili, in tutti i casi di costituzione di nuove aziende sanitarie - ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 della medesima legge regionale - dall'art. 1, comma 1, della successiva legge regionale n. 3/2012.

Ciò premesso, non si rinvencono specifiche disposizioni applicabili, più in generale, all'individuazione o alla modificazione della sede legale presso aziende sanitarie che non siano di nuova costituzione ovvero che non risultino a suo tempo derivate, secondo la lettera della norma richiamata, "dalla fusione di due o più aziende preesistenti".

E' quindi da ritenere come, in assenza di indicazioni regionali, legislative o di altra fonte, in ordine all'individuazione della sede legale definitiva delle aziende sanitarie regionali non riconducibili alle fattispecie di cui sopra (vale a dire aziende neocostituite o frutto della fusione di altre asr), la stessa disposizione di cui all'art. 24, comma 3 della legge regionale richiamata debba essere interpretata al di là della sua stretta formulazione letterale, rendendo così configurabile l'applicazione del procedimento amministrativo ivi delineato a tutti i casi di variazione della sede legale delle aziende sanitarie regionali; ciò anche in considerazione della rilevanza che l'indicazione della stessa sede comporta al fine di garantire la necessaria certezza dei rapporti giuridici.

Posto quanto sopra, e per quanto direttamente attiene la fattispecie oggetto del presente provvedimento, con D.P.G.R. n. 5546 del 29.12.1994 - ai sensi del citato art. 18, comma 5, della l.r. n. 18/2007 - era stata a suo tempo costituita in azienda con personalità giuridica pubblica l'Unità Sanitaria Locale n. 12, la cui sede legale provvisoria era stata individuata in Biella, alla via Marconi n. 23.

Con D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007, inerente l'individuazione delle nuove aziende sanitarie locali e dei relativi ambiti territoriali, si era provveduto, in assenza di variazioni del relativo ambito territoriale o di altra situazione di fatto o di diritto, alla mera ridenominazione dell'azienda regionale USL n. 12 di Biella in ASL BI; in relazione al combinato disposto di cui ai citati artt. 18 e 24 della legge regionale n. 18/2007, con successivo D.P.G.R. n. 88 del 17.12.2007 era stato preso atto, con efficacia costitutiva, dell'assunzione della nuova denominazione aziendale quale sopra specificata.

Né nella citata deliberazione del Consiglio regionale, né nel decreto presidenziale di cui sopra risultano peraltro rinvenibili indicazioni sull'individuazione della sede legale dell'azienda in questione, talchè, in assenza di specifiche evidenze documentali, agli atti della Direzione Sanità, in

ordine all'avvenuto espletamento del procedimento – di cui al citato art. 24, comma 3, l.r. n. 18/2007 – necessario all'individuazione della sede aziendale definitiva, si deve rilevare come l'attuale sede dell'ASL BI debba tuttora intendersi individuata in via provvisoria, a mente del ricordato D.P.G.R. n. 5546/1994.

Quanto sopra premesso, si deve ora rilevare come il direttore generale dell'ASL BI, con propria deliberazione n. 512 del 18.09.2015, abbia proposto alla Giunta regionale, ai sensi del ricordato art. 24, comma 3, della l.r. n. 18/2007, la variazione dell'attuale (provvisoria) sede legale dell'ASL BI, mediante individuazione della nuova sede nel Comune di Ponderano (BI), in via dei Ponderanesi n. 2.

La proposta è motivata dalla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero aziendale presso il Comune di Ponderano, che ha determinato il trasferimento, “in data 19.05.2014, di gran parte delle strutture dell'ASL BI, ivi compresi gli uffici della Direzione generale”.

Al provvedimento del direttore generale dell'ASL BI risulta allegato estratto del verbale della seduta della Conferenza dei Sindaci dell'ASL BI di data 16.09.2015, nel quale viene espresso, a larga maggioranza, parere favorevole in ordine all'individuazione della nuova sede legale dell'ASL BI in Ponderano, via dei Ponderanesi n. 2.

Quanto sopra illustrato il relatore, considerato che, ai sensi del citato art. 24, comma 3, della l.r. n. 18/2007, la competenza in ordine all'individuazione della sede legale definitiva delle aziende sanitarie regionali è attribuita alla Giunta regionale – preso atto delle motivazioni esposte dal direttore generale dell'ASL BI nel proprio provvedimento deliberativo – propone alla Giunta regionale di individuare la sede legale definitiva dell'ASL BI in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2, a far data dal primo novembre 2015.

La Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore,

visti:

- la l.r. n. 18/2007 e s.m.i., avente ad oggetto: “Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”;
- la l.r. n. 3/2012 e s.m.i., avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di organizzazione del sistema sanitario regionale”;
- il D.P.G.R. n. 5546 del 29.12.1994;
- il D.P.G.R. n. 88 del 17.12.2007;
- la D.C.R. n. 136-39542 del 22.10.2007;
- la deliberazione del direttore generale dell'ASL BI n. 512 del 18.09.2015;
- il parere della Conferenza dei Sindaci dell'ASL BI del 16.09.2015;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di individuare la sede legale definitiva dell'ASL BI in Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2, a far data dal primo novembre 2015.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)